

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di parere presentata dal Parlamento europeo ai sensi dell'art. 300, n. 6, del Trattato CE

SENTENZA DELLA CORTE**Sesta Sezione****29 aprile 2004****Parere 1/04**

nella causa C-372/97: Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾.

(2004/C 118/01)

(Aiuti concessi dagli Stati — Trasporti di merci su strada — Incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza — Presupposti per una deroga al divieto di cui all'art. 92, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE) — Aiuti nuovi o aiuti esistenti — Principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Motivazione)

(2004/C 118/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il Parlamento europeo chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

- a) Se l'art. 300, n. 3, primo comma, prima frase, CE, costituisca il fondamento giuridico adeguato dell'atto del Consiglio vertente sulla conclusione dell'accordo, attualmente allo studio, tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento dei dati PNR («Passenger Name Record») da parte dei vettori aerei all'ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere del Ministero americano della Sicurezza interna.
- b) Se il summenzionato accordo, allo studio, debba considerarsi compatibile con il diritto alla tutela dei dati personali, qual è garantito, in particolare, dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che la Comunità deve rispettare allo stesso modo del Trattato.

Nella causa C-372/97, Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. O. Fiumara), con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Nemitz e P. Stancanelli, assistiti dall'avv. M. Moretto), con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (Italia) in favore degli autotrasportatori di detta Regione (GU 1998, L 66, pag. 18), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non occorre provvedere sui capi del ricorso diretti a far annullare gli artt. 2 e 5 della decisione della Commissione 30 luglio 1997, 98/182/CE, relativa agli aiuti concessi dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in favore degli autotrasportatori di detta Regione, nei limiti in cui tali articoli dichiarano illegittimi gli aiuti concessi dal 1º luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale.